

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 febbraio 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-102/19)

(2019/C 172/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 69 della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾ fornisca indicazioni esaustive sul contenuto consentito del foglietto illustrativo dei medicinali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o se possano essere riportate altre informazioni ai sensi dell'articolo 62 della direttiva stessa.
- 2) Se le indicazioni sulla posologia dei medicinali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE possano costituire informazioni utili per il paziente ai sensi dell'articolo 62 della medesima direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67) nel testo di cui alla Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU 2012, L 299, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) l'11 febbraio 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Causa C-108/19)

(2019/C 172/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questione pregiudiziale

Se nell'ambito di una vendita di beni tramite un negozio online, l'articolo 33 della direttiva 2006/112⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che non si applica nel caso in cui il cliente contraa direttamente il servizio di trasporto dei beni dallo Stato membro del fornitore nel proprio Stato membro conformemente alle opzioni di spedizione offerte dal fornitore, considerato che il trasporto non viene effettuato per conto del fornitore

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) il 12 febbraio 2019 — Marvin M./Kreis Heinsberg

(Causa C-112/19)

(2019/C 172/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Aachen

Parti

Ricorrente: Marvin M.

Resistente: Kreis Heinsberg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un documento di abilitazione alla guida, incluse le categorie di veicoli ivi indicate, debba essere rigorosamente riconosciuto dagli Stati membri anche laddove il rilascio del documento medesimo si fondi su una sostituzione di un documento di abilitazione alla guida ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a termini dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, uno Stato membro possa negare il riconoscimento del documento di abilitazione alla guida sostituito nel caso in cui la sostituzione da parte dello Stato del rilascio abbia avuto luogo quando lo Stato membro di rilascio dell'abilitazione sostanziale alla guida aveva già provveduto al suo ritiro.